

L.R. 14.03.03 n°4 : “Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n°31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n°54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto)”.

## NOTE ESPLICATIVE

### **INDICAZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVO-DIDATTICHE, CULTURALI, SOCIALI, RELIGIOSE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SVOLTE IN STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE DEMONIMATE CASE-VACANZE E CAMPEGGI AUTORGANIZZATI TEMPORANEI EDUCATIVO-DIDATTICI.**

Le presenti “note esplicative” intendono fornire le necessarie precisazioni a Enti gestori, utenti, ASL, Enti locali, in merito all’entrata in vigore della l.r. n°4/03: “Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n°31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n°54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto)”, affinché ognuno di tali soggetti, per la parte di competenza, possa operare al meglio nel fornire servizi adeguati, efficienti e moderni alle rispettive utenze ed evitare violazioni ed inadempienze.

La l.r. n° 4/03 integra la l.r. n° 31/85 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e la l.r. n° 54/79 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto” riconoscendo e tutelando le attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai 29 anni realizzate dalle associazioni e dagli enti senza fine di lucro, attraverso la realizzazione sul territorio regionale di case vacanza e di campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici.

Le case-vacanza rappresentano una “sottotipologia” delle case per ferie contemplate al Titolo II, art. 2 della l.r. n° 31/85; si caratterizzano per la temporaneità, l’età giovanile dei fruitori, le condizioni minime per il loro utilizzo e la semplificazione dell’iter autorizzativo per l’avvio dell’attività ricettiva.

Nello specifico le attività sono organizzate in periodi non superiori a 20 giorni, i soggiorni sono quindi temporanei e per gruppi autogestiti formati dai giovani fino ai 29 anni e dai loro accompagnatori.

Non occorrono particolari requisiti tecnici ed igienico-sanitari se non il rispetto delle condizioni minime previste al comma 5 dell’art.2 della l.r. n° 4/03 e, quindi, per il loro avvio è sufficiente un’autocertificazione presentata 60 giorni prima dell’inizio dell’attività al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende svolgere l’attività ludico-educativa.

L’autocertificazione presentata al Sindaco assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari Enti coinvolti pertanto non occorre un parere da parte dell’Asl competente per territorio.

L’attività si intende autorizzata qualora nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’autocertificazione non sia notificato agli interessati l’ordine motivato di diniego.

Al fine di una più chiara comprensione di quanto oggi previsto dalla normativa regionale vigente in materia di ricettività evidenziamo le differenze tra le varie strutture turistico-ricettive extralberghiere contemplate al Titolo II della citata l.r. n°31/85 modificata e integrata con la l.r.n°4/03:

<b>Tipologia</b>	<b>Titolari o gestori</b>	<b>Persone alloggiabili</b>	<b>Requisiti tecnici ed igienico-sanitari</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Periodi del soggiorno</b>
Casa per ferie	Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro, nonché Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari	Soci o assistiti, dipendenti dell'ente, altri soci o assistiti, dipendenti di altre aziende, famiglie, bambini, giovani, anziani, disabili, gruppi, gruppi autogestiti, gruppi disabili	Quelli previsti dal Titolo II, art.3 della l.r.n° 31/85	Autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita convenzione. Parere Asl	Nella convenzione si indica l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti.
Ostello per la gioventù	Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro, nonché Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari	Giovani e accompagnatori dei gruppi di giovani	Quelli previsti dal Titolo II, art.3 della l.r.n° 31/85	Autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita convenzione. Parere Asl	Nella convenzione si indica l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti.
Immobili a fini ricettivi	Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro, nonché Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari	Soci o assistiti dipendenti dell'ente, altri soci o assistiti dipendenti di altre aziende, famiglie, bambini, giovani, anziani, disabili, gruppi, gruppi autogestiti, gruppi disabili	Presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività	Nulla-osta del Comune	Periodi non superiori a 60 giorni
Case-vacanza	Enti e Associazioni senza fine di lucro	Giovani fino ai 29 anni	Condizioni minime previste dalla l.r. n°4/03	Autocertificazione da presentarsi al Sindaco competente 60 giorni prima dell'inizio di attività	Periodi non superiori a 20 giorni

Per quanto concerne i campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici previsti dalla l.r.n°4/03 ,si tratta di campeggi fissi organizzati da Enti ed Associazioni senza fine di lucro, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a 20 giorni, su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero.

La loro caratterizzazione è rappresentata dalla temporaneità, dalle condizioni minime per l'utilizzo dell'area e dalla semplificazione delle pratiche burocratiche da espletare per il loro avvio.

Nello specifico le attività sono organizzate per **periodi non superiori a 20 giorni**; i soggiorni sono quindi temporanei e per gruppi autorganizzati (es. campi scout) e sono consentiti su aree specificamente attrezzate o disponibili al campeggio libero.

Non occorrono particolari requisiti tecnici ed igienico-sanitari se non il rispetto delle condizioni minime per l'utilizzo dell'area previste al punto g) dell'art.4 della l.r. n° 4/03 e, quindi, per il loro avvio è sufficiente **un'autocertificazione presentata 60 giorni prima dell'inizio dell'attività** al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende svolgere l'attività educativo-didattica.

L'autocertificazione presentata al Sindaco assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari Enti competenti, pertanto non occorre un parere da parte dell'Asl competente per territorio.

L'attività di campeggio si intende autorizzata qualora nel termine di 30 giorni dal ricevimento non sia notificato agli interessati l'ordine di diniego.

La l.r. n°4/03 disciplina inoltre i campeggi itineranti anch'essi organizzati da Enti e Associazioni senza scopo di lucro che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle 48 ore (es. soste per gruppi scout).

Sono caratterizzati dalla temporaneità degli allestimenti e dalla brevità del soggiorno, da alcune condizioni minime da rispettare per l'utilizzo dell'area e dall'assenza di autocertificazione.

In questo caso è sufficiente una comunicazione da inviarsi con un anticipo di 24 ore al Sindaco del Comune interessato.

Al fine di una più chiara comprensione di quanto oggi previsto dalla normativa regionale vigente in materia di ricettività evidenziamo nello schema che segue le differenze esistenti tra le varie tipologie di complessi ricettivi all'aria aperta contemplate nella citata l.r.n°54/79 modificata e integrata con la l.r.n°4/03:

<b>Tipologia</b>	<b>Titolari o gestori</b>	<b>Requisiti tecnici ed igienico-sanitari</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Periodi di apertura</b>
Campeggi di tipo A o temporanei	Privati, società, Enti o Associazioni senza fini di lucro	Allegato 1) della l.r.n° 54/79 punto 5)	Allegato 2) della l.r.n°54/79; tabella A	Autorizzazione da rilasciarsi dal Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda	Durata limitata in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti
Campeggi di tipo B o stanziali	Privati, società, Enti o Associazioni senza fini di lucro	Allegato 1) della l.r.n°54/79 punto 5)	Allegato 2) della l.r.n°54/79; tabella A	Autorizzazione da rilasciarsi dal Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda	Durata non limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti
Campeggi di tipo C o misti	Privati, società, Enti o Associazioni senza fini di lucro	Allegato 1) della l.r.n°54/79 punto 5)	Allegato 2) della l.r.n°54/79; tabella A	Autorizzazione da rilasciarsi dal Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda	In tali campeggi coesistono per zone distinte le forme di occupazione dei campeggi di tipo A e B. In tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50% del totale
Campeggi mobili organizzati	Enti o Associazioni senza fini di lucro	Devono essere assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute	NO	Ai sensi dell'art.56 della legge regionale 5.12.77 n°56, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni	Durata massima di 60 giorni
Mini aree di sosta con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole	Comune o altro ente pubblico	Devono essere assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti	1 stella	Il Comune , o altro ente pubblico,provvede ad attrezzare stabilmente aree	Durata non limitata

<b>Tipologia</b>	<b>Titolari o gestori</b>	<b>Requisiti tecnici ed igienico-sanitari</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Periodi di apertura</b>
Mini campeggi presso aziende agricole da 3 a 10 tende o caravan	Titolari delle aziende agricole e/o agrituristiche	Devono essere forniti i servizi essenziali se le tende o i caravan sono 3. Se sono 10 devono essere assicurati l'approvvigionamento idrico, i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti	NO	Occorre dare una semplice comunicazione al Comune	Durata non limitata
Campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici organizzati	Enti o Associazioni senza fini di lucro	Condizioni minime previste dalla l.r.n°4/03	NO	Autocertificazione da presentarsi al Sindaco competente 60 giorni prima dell'inizio di attività	Durata non superiore a 20 giorni
Campeggi itineranti	Enti o Associazioni senza fini di lucro	Devono essere rispettate delle condizioni minime igienico-sanitarie	NO	Comunicazione da inviarsi con un anticipo di 24 ore al Sindaco del Comune interessato	Durata non superiore alle 48 ore
Villaggi turistici (i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superano il 10% della ricettività collettiva)	Privati, società, Enti o Associazioni senza fini di lucro	Allegato 1) della l.r.n°54/79 punto 5)	Allegato 2) della l.r.n°54/79; tabella B	Autorizzazione da rilasciarsi dal Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda	Durata non limitata

Restano salve le deroghe e le esclusioni previste dalla l.r.n°54/79.

Si ribadisce la netta diversificazione tra "ricettività turistico alberghiera ed extralberghiera" e "presidi residenziali di assistenza sociale".

Nelle strutture turistico-ricettive non devono essere prestati al cliente nemmeno in via saltuaria, servizi di tipo assistenziale; non deve essere presente inoltre personale medico e/o infermieristico o qualsivoglia paramedico.

Le strutture ricettive devono pertanto ospitare soltanto persone autonome.

Qualora un ospite durante la sua permanenza nell'esercizio ricettivo necessiti di assistenza medico-infermieristica deve essere trasferito in idonea struttura sanitaria o assistenziale.

I presidi socio-assistenziali residenziali, inizialmente individuati dalla l.r.23/8/82 n°20, sono stati in seguito ridefiniti dalla l.r.23/4/90 n°37, dalle successive modifiche ed integrazioni a quest'ultima e dalle deliberazioni attuative.

Si rimanda per i dettagli alla circolare del Presidente della Giunta Regionale n°4/ASA/TUS del 20 aprile 1999 inviata ai Sig.ri Sindaci, alle Aziende Sanitarie Locali, alle A.T.L., ai Sig.ri Presidenti delle amministrazioni provinciali.

Un ulteriore chiarimento necessita la definizione di "centro di vacanza per minori" contemplato nel Titolo II, art.2, comma 3 della l.r.n°31/85.

Le procedure autorizzative per l'apertura dei "servizi di vacanza per minori" individuati come attività socio assistenziale con D.G.R. N°38-16335 del 29.06.1992, attuativa del piano socio sanitario nazionale 1990-92, sono regolate da apposita normativa, specificata nei provvedimenti che per opportuna chiarezza vengono citati di seguito:

1. Circolare del Presidente della Giunta Regionale n°5 del 28.04.98.
2. Circolare della Direzione Sanità Pubblica n°9361/27.001 del 06.06.2000;
3. Legge regionale n°4 del 14.03.2003;
4. Legge regionale n°1 del 08.01.2004.

Per concludere si sottolinea come le "case vacanza" disciplinate dalla l.r. n°4/03 non debbano essere confuse sia con le "case e appartamenti per vacanza", sia con gli "alloggi vacanza" disciplinati dalla l.r.n°31/85, al Titolo VI, art.16, modificata e integrata con la l.r.n°22/02.

Al fine di una più chiara comprensione di quanto oggi previsto dalla normativa regionale vigente in materia di ricettività si evidenziano nello schema le caratteristiche delle "case e appartamenti per vacanze" e le caratteristiche degli "alloggi vacanze":

<b>Tipologia</b>	<b>Titolari o gestori</b>	<b>Requisiti tecnici ed igienico-sanitari</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Periodi di apertura</b>
Case e appartamenti per vacanze	Imprese individuali o società; <u>gestione imprenditoriale</u>	Quelli previsti dalla l.r.n°34/1988	Non prevista	Autorizzazione rilasciata dal Comune	Durata non limitata; contratti di affitto non superiori a 3 mesi consecutivi.
Alloggi vacanze	Cooperative o consorzi o società consortili di imprenditori turistici. Piccole o medie imprese operanti nel settore del turismo.	Quelli previsti dalla l.r.n°34/1988 e dall'art.18/bis della l.r. n°31/85 (art.2 – l.r.n°22/02).	Non prevista; previsto un marchio di qualità	La gestione degli alloggi vacanza da parte dei soggetti gestori è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune in cui si svolge l'attività	Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a 275 giorni all'anno. I turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi.